



CELVA

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A
CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO DI
NOTORIETÀ NELL'AMBITO DELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE
A € 40.000,00 INDETTE DAL
CELVA

*Approvato dal Consiglio di
Amministrazione del CELVA con
deliberazione del 6 agosto 2024, n. 50*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici 36/2023*" (nel seguito "*Codice*") applica quanto disciplinato dall'art. 52 del medesimo d.lgs. 36/2023 che introduce, per tali procedure, una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici, i quali "*attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*".
Il medesimo articolo soggiunge che per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "*anche previo sorteggio di un campione*" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.
2. Con il presente Regolamento, il CELVA intende, pertanto, definire le modalità operative per assicurare la efficiente gestione dei processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice e nel rispetto dei principi del risultato e della fiducia sanciti dal Codice rispettivamente agli artt. 1 e 2.

Art. 2 – Oggetto dei controlli

1. Il CELVA procede all'aggiudicazione del contratto previa trasmissione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso:
 - a) dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (*Cause di esclusione automatica*), 95 (*Cause di esclusione non automatica*) e 98 (*Illecito professionale grave*) del d.lgs. 36/2023;
 - b) degli altri requisiti eventualmente previsti da separate fonti normative;
 - c) dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
 - d) di documentate esperienze pregresse idonee ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Il CELVA può effettuare controlli a campione, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro in base al precedente comma.
3. Resta salva la possibilità per il Consorzio di effettuare i controlli secondo le ordinarie modalità di legge, anche laddove richiesto da particolari condizionalità connesse con la effettuazione degli affidamenti nell'ambito di progetti europei o finanziati con fondi europei o statali.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli in modalità integrale tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e di dichiarazioni comunque rese in modo tale da non consentire alla un'adeguata e completa valutazione.
5. Indipendentemente dall'importo dell'affido, prima di procedere all'aggiudicazione, il CELVA dovrà sempre procedere alla:
 - a) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b) verifica del casellario ANAC.

Art. 3 – Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione

1. I controlli su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e successivi del Codice sono effettuati a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti diretti disposti in ciascun quadrimestre dell'anno, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Sulla base delle fasce di valore dell'affidamento (al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri dovuti) che seguono, la percentuale minima del campione da sottoporre a verifica, da selezionarsi mediante sistema randomizzato a sorteggio, è individuata come segue:
 - a) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore fino all'importo di euro 5.000,00: campione minimo da verificare pari al 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dal CELVA, con arrotondamento all'unità superiore;
 - b) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000,00: campione minimo da verificare pari al 25% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dal CELVA, con arrotondamento all'unità superiore.

Valore dell'affidamento al netto dell'IVA (V)	Percentuale sul numero totale degli affidamenti diretti
$V \leq 5.000,00$ euro	10%
$5.000,01 \leq V < 40.000,00$ euro	25%

2. I controlli a campione devono avvenire tre volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - a) entro il 31 maggio per le dichiarazioni presentate nel primo quadrimestre (dal 1° gennaio al 30 aprile);
 - b) entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate nel secondo quadrimestre (dal 1° maggio al 31 agosto);

- c) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le dichiarazioni presentate nel terzo quadrimestre dell'anno solare precedente (dal 1° settembre al 31 dicembre).
3. Il CELVA predispose un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel quadrimestre considerato, disposto in ordine cronologico in base al numero univoco associato alle relative decisioni di contrarre.
 4. Dell'elenco predisposto non devono essere conteggiati tutti gli affidamenti che sono stati sottoposti alla verifica ordinaria dei requisiti ai sensi del comma 3 o del comma 4 dell'art. 2 del presente Regolamento.
 5. Per il quadrimestre considerato, gli affidamenti rimanenti devono essere suddivisi nelle due fasce di valore indicate al comma 1, ottenendosi il numero complessivo degli affidamenti per ciascuna fascia e, quindi, la base di calcolo del campione da controllare applicando le percentuali di cui sopra.
 6. Per ciascuna fascia, l'individuazione del campione di affidamenti da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RPCT del CELVA mediante utilizzo di un generatore di numeri casuali online, quale ad esempio *"Random integer generator"* (<https://www.random.org/integers/>) oppure *"Generate a random Integer - online tools"* (<https://onlinetools.com/random/generaterandom-integer>).
 7. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio dei campioni, nonché il risultato delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito verbale, in cui viene dato atto dell'utilizzo di uno specifico generatore di numeri casuali.

Art. 4 – Esito dei controlli

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, ove ancora in corso, alla comunicazione all'ANAC, alla segnalazione della eventuale falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica, ove occorrente, ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal CELVA, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

Art. 5 – Sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

3. La sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal CELVA è disposta dal RUP all'esito di apposito procedimento amministrativo, da avviarsi con contestazione dell'addebito da inoltrarsi a mezzo PEC nei trenta giorni successivi al completamento dei controlli.

4. Con la contestazione dell'addebito, il RUP assegna all'operatore economico un termine minimo di giorni 10 per eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, il RUP adotta provvedimento di sospensione per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
5. L'entità della sanzione è decisa sulla base dei seguenti parametri, di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento finale:
 - a. rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
 - b. attività svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico a cui le violazioni si riferiscono;
 - d. eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
 - e. effetto pregiudizievole in danno della Stazione appaltante e della concorrenza, quale ad esempio l'intervenuta esecuzione della commessa in difetto dei requisiti prescritti ovvero l'inesatta esecuzione della medesima.
6. Qualora il RUP ritenga di accogliere le controdeduzioni dell'operatore economico dispone l'archiviazione dell'addebito e ne informa, ove occorrendo, l'ANAC, per le valutazioni occorrenti nei procedimenti di sua competenza.
7. Il provvedimento che conclude il procedimento di cui al presente articolo è comunicato a mezzo PEC all'operatore economico. Dalla data della sua ricezione decorre il periodo di sospensione.

Art. 6 – Aggiornamento annuale del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione può deliberare modifiche alle modalità di individuazione del campione o nuove modalità per procedere ai controlli. In difetto, si intendono confermate le previsioni del presente Regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro affidate a far data dal 1° settembre 2024.
2. In caso di modifiche normative all'art. 52, comma 1 e comma 2, del Codice incompatibili con le previsioni del presente Regolamento, si applicheranno le nuove disposizioni di legge.